

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

L'ente ricorrente ha esposto di aver ricevuto dalla società fornitrice di energia elettrica in regime di salvaguardia, per talune utenze comunali, fatture errate in punto IVA e in punto intestazione relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile e luglio 2014; di aver richiesto alla società fornitrice l'emissione di idonee note di variazione ai sensi del DPR 633/1972; che le fatture oggetto di contestazione, pur non costituendo credito certo ed esigibile, sono state cedute a settembre 2014 all'intermediario convenuto che ha prontamente applicato "infondati interessi di mora ed oneri finanziari e segnalato il Comune in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia per un debito di € 40.174,00"; a seguito di reclamo presentato dal ricorrente all'Autorità per l'energia elettrica e per il sistema idrico, quest'ultima richiedeva alla società fornitrice, con nota del 03/08/2016, "di dare corso allo storno delle predette debenze"; la società fornitrice rispondeva con nota del 04/07/2016 dichiarandosi disponibile a farsi carico degli oneri finanziari relativi all'operazione di cessione, esentando il Comune da qualsiasi pagamento; con nota del 05/12/2016, il legale della società fornitrice comunicava al Comune che "a fronte dei pagamenti e delle compensazioni l'Ente risulta a credito di € 905,98"; inverosimilmente in data 08/02/2017 [l'intermediario] ha infondatamente preteso il pagamento delle fatture cedute, nonché dei relativi oneri



finanziari (ancorché espressamente dispensati dal cedente) aggravando la posizione del Comune avanti alla Centrale Rischi”.

La parte resistente ha rappresentato che con contratto di *factoring* e relativo atto di cessione del 22/09/2014, la società fornitrice di energia elettrica cedeva pro soluto crediti commerciali derivanti da forniture di energia rese a favore del Comune ricorrente per complessivi € 171.667,80; in via preliminare, trattandosi di un'operazione di factoring, eccepisce difetto di legittimazione attiva; nell'ambito del contratto di factoring, la società fornitrice cedente dichiarava e garantiva che i crediti ceduti erano certi, liquidi e esigibili alle relative scadenze; solo in un momento successivo, la società cedente emetteva delle note di variazione delle fatture (cd. crediti stornati) per € 48.582,67 e provvedeva al loro rimborso a favore del resistente a gennaio 2016; le note di variazione non riguardavano i crediti oggetto di segnalazione nella Centrale dei Rischi (cd. crediti segnalati), pari a complessivi € 40.174,30, che risultano ancora insoluti, così come i relativi oneri finanziari; per quanto riguarda gli interessi moratori, calcolati dalla data di scadenza dei crediti stornati fino alla data di ricezione dell'incasso dalla società cedente, si procederà a rinuncia formale della richiesta dei relativi importi al ricorrente soltanto qualora si concretizzi l'intenzione espressa dalla società cedente di procedere al versamento a favore dell'intermediario; la dichiarazione del legale della società cedente, secondo cui il Comune risulterebbe a credito di € 905,98, è inconferente in quanto, a seguito dell'operazione di factoring, la società cedente non ha alcun titolo giuridico per procedere alla compensazione dei crediti ceduti con eventuali suoi debiti nei confronti del ricorrente; il ricorrente non solo risulta debitore nei confronti dell'intermediario per l'importo dei crediti segnalati, oltre ad interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 231/02 che ammontano alla data di presentazione delle controdeduzioni a complessivi € 12.471,20, ma anche di interessi per ritardati pagamenti maturati su crediti nella titolarità dell'intermediario, acquistati da altri fornitori del ricorrente.

Parte ricorrente chiede che l'intermediario convenuto “provveda all'immediata cancellazione della predetta Centrale dei Rischi del [Comune] addebitando oneri finanziari e qualsivoglia altra spesa alla cedente [società fornitrice] in forza della nota del 4/07/2016”. L'intermediario resistente ribadisce la legittimità della segnalazione effettuata nella Centrale Rischi e la debenza del relativo importo.

## DIRITTO

L'eccezione formulata dal resistente in ordine al difetto di legittimazione attiva del ricorrente è fondata e merita di essere accolta: l'art. 3, secondo trattino, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* dispone che sia da considerarsi “cliente”, ai fini dell'accesso alla risoluzione stragiudiziale, “il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento. Per le operazioni di *factoring*, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attività professionale”.

Nel caso di specie, l'ente ricorrente è debitore ceduto nel contesto di un contratto di *factoring* intercorso tra il creditore cedente e l'intermediario cessionario; non risulta, in atti, che il cessionario abbia convenuto col ricorrente una dilazione di pagamento, unica



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

circostanza che, se provata, avrebbe potuto sostenere la legittimazione attiva del ricorrente, che, in tal caso, avrebbe potuto essere considerato “cliente”.

Come già deciso in altre occasioni (Coll. Napoli, n. 3092/2012), le disposizioni attuative sopra riportate si spiegano “proprio perché la concessione di una dilazione di pagamento da parte del cessionario è il segno che tra questi e il ceduto si è stabilita una relazione diretta che permette di considerare instaurato - se non anche un vero e proprio rapporto negoziale che parzialmente modifica, quanto alle modalità di adempimento, i termini originari del rapporto obbligatorio in cui l’intermediario è subentrato - comunque quel contatto qualificato che le disposizioni attuative considerano condizione necessaria per far assumere la qualità di cliente e dunque la legittimazione ad adire l’ABF”; per tali ragioni, il ricorso non è ammissibile.

In ogni caso, non sono rinvenibili in atti documenti relativi alla segnalazione, che, secondo i principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova, l’ente ricorrente avrebbe dovuto allegare al fine di consentire a questo Collegio di valutare tutti gli elementi necessari a valutarne la legittimità, a prescindere dai riscontrati problemi di legittimazione attiva.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA